



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'art.1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.80;

Visto l'art.1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha previsto la costituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto l'art.1, comma 15, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, e successive modificazioni che ha costituito il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione;

Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, che prevede la riorganizzazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione con un contingente di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 9 agosto 2012, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 21 dicembre 2012, riguardante la riorganizzazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'On. Avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il DPCM 28 aprile 2013, con il quale all'On. Avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico di Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013, riguardante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e semplificazione al Ministro senza portafoglio On. Avv. Gianpiero D'Alia

DECRETA

Art.1

(Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione)

1. Ai sensi dell'art.1, comma 22-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n.181, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dell'art. 1, comma 15, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, di seguito denominata "Unità".

Art.2

(Composizione)

1. L'Unità è presieduta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di seguito denominato "Ministro".
2. Dell'Unità fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle pubbliche amministrazioni ed esperti di elevata professionalità, in numero non superiore a quindici, individuati con separato decreto del Ministro.
3. L'Unità è coordinata dal Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con il Capo dell'Ufficio legislativo e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica.
4. In funzione di supporto tecnico e amministrativo, l'Unità è integrata da un contingente di personale così composto: n. tre dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale (fascia C)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

assegnati alla struttura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, n. 1 dirigente con incarico di livello dirigenziale non generale (fascia A) assegnato alla struttura ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, n. sette unità di personale non dirigenziale; nell'ambito delle suddette sette unità, non più di cinque unità di personale possono essere scelte tra personale non dirigenziale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del comparto Ministeri, le restanti due unità di personale non dirigenziale possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. L'Unità è inoltre coadiuvata da non più di ulteriori cinque esperti di provata competenza.

5. I compensi dei componenti e degli esperti di cui ai commi 2 e 4 sono stabiliti, anche tenendo conto dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro.

Art.3 (Compiti e funzioni)

1. L'Unità fornisce il supporto generale al Ministro e al Comitato interministeriale di indirizzo delle politiche di semplificazione di cui all'art. 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertiti, con modificazioni, in legge 9 marzo 2006, n. 80.

2. All'Unità sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:

a) istruire il piano annuale d'azione per la semplificazione d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche ai fini della predisposizione dei relativi disegni di legge;

b) promuovere e coordinare la semplificazione dell'ordinamento giuridico, l'abrogazione di norme desuete o disapplicate, il riassetto della normativa vigente mediante la redazione di codici e testi unici, fornendo, altresì, criteri generali per l'attività di codificazione promossa dalle singole amministrazioni;

c) promuovere e coordinare le iniziative di semplificazione connesse all'attuazione della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

d) promuovere e coordinare l'attuazione e le disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione di competenza del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione;

e) collaborare con l'ufficio legislativo del Ministro per le iniziative di riduzione dello stock normativo e per ogni altra iniziativa connessa alle attività dell'Unità;

f) coordinare, riferendone al Ministro, le iniziative specifiche ed i gruppi di lavoro costituiti dalle singole amministrazioni al fine di assicurare la coerenza degli interventi per la semplificazione e la qualità della regolazione, garantendo in ciascuna di esse la presenza di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

componenti dell'Unità ed invitando periodicamente i responsabili delle singole iniziative ai lavori dell'Unità;

g) promuovere forme di raccordo con il Parlamento e con gli altri soggetti titolari di poteri normativi per il miglioramento del processo legislativo;

h) assicurare lo scambio di informazioni e la reciproca collaborazione ed assistenza con le amministrazioni statali al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione.

3. L'Unità promuove forme di raccordo e partecipa alle iniziative per l'adozione di misure di semplificazione, riordino normativo e di miglioramento della qualità della regolazione da parte degli organi costituzionali, delle autorità indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Partecipa, altresì, ad iniziative e programmi in materia di semplificazione e di qualità della regolazione dell'Unione europea, dell'OCSE e di altri organismi internazionali.

4. L'Unità acquisisce proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, e svolge audizioni con i rappresentanti delle amministrazioni delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori e istituisce gruppi e altre forme di consultazione settoriale.

Art. 4 (Durata degli incarichi)

1. La durata degli incarichi dei componenti, del personale e degli esperti assegnati all'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione coincide con la scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 5 (Efficacia)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 29 aprile 2013.

Art. 6 (Abrogazioni)

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2012 e 21 dicembre 2012 sono abrogati.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 7 (Oneri)

1. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone gli opportuni provvedimenti per la rimodulazione degli stanziamenti sui pertinenti capitoli, iscritti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 12 giugno 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Filippo Patroni Griffi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1537
Roma, 19/6/13

Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi, 24 LUG. 2013
Reg. n. 6 Fog. n. 309